
PIEREMILIO SAMMARCO

IL MOTORE DI RICERCA, NUOVO BENE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE: FUNZIONAMENTO, RESPONSABILITÀ E TUTELA DELLA PERSONA

SOMMARIO: 1. Definizione e funzionamento dei motori di ricerca. — 2. Sulla responsabilità del motore di ricerca per fatti illeciti di terzi. — 3. L'attività di *crawling* del motore di ricerca e profili di responsabilità ai sensi del diritto statunitense: il caso *Parker v. Google*. — 4. Attività informativa del motore di ricerca e tutela della persona.

1. DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MOTORI DI RICERCA.

Internet deve il suo straordinario successo anche grazie alla presenza dei motori ricerca che sono un valido ausilio per l'utente nella sua attività di reperimento delle informazioni all'interno dello spazio telematico, che, come è noto, con il passare del tempo, si accresce in misura pressoché esponenziale di contenuti informativi.

Il motore di ricerca, nella sua essenziale funzionalità, può essere definito come un programma per elaboratore che consente di reperire una o più informazioni all'interno di un database¹. In estrema sintesi, sotto il profilo tecnico, l'operatività di un motore di ricerca può essere così descritta: una volta che l'utente immette nell'interfaccia del programma per elaboratore le parole chiave che identificano la ricerca richiesta e successivamente invia il comando di avvio, il motore di ricerca si attiva, esplorando tutta la base di dati, per reperire delle informazioni che contengano dei riferimenti precisi con le parole chiave selezionate.

Da queste breve descrizione sul funzionamento di un motore di ricerca, emerge un dato rilevante: il motore di ricerca è un bene ontologicamente distinto ed autonomo rispetto alla base di dati informativa che viene esplorata; infatti, anche se i due beni sono strettamente connessi e funzionali l'uno all'altro — tant'è che, nella maggior parte dei casi, il motore di ricerca è sempre presente come risorsa aggiuntiva di una banca di dati — il primo è un programma per elaboratore, mentre il secondo è appunto una banca di dati. E questa differenza non solo determina regolamentazioni giuridiche difformi, ma consente anche l'esistenza di diritti e titolarità diverse sui due beni.

¹ Nel linguaggio informatico, l'interrogazione di un database da parte del suo utente viene denominata *query*.

Questo per quanto concerne il motore di ricerca applicato ad una banca di dati, il più delle volte realizzata e consultabile *off-line*. Con l'avvento di Internet, l'operatività e l'impiego dei motori di ricerca varia sensibilmente. Essi diventano una risorsa strategica, perché consentono di fornire all'utente della rete in modo istantaneo e diretto le informazioni richieste all'interno di un contesto informativo amplissimo, disordinato ed in continuo divenire. Il grande ed incessante sviluppo del complesso informativo di Internet, infatti, si può fronteggiare in larga misura proprio grazie alle potenti funzionalità espresse dai motori di ricerca, che permettono all'utente della rete telematica di essere guidato e di orientarsi all'interno di questo vastissimo aggregato eterogeneo di dati ed informazioni; senza l'ausilio dei motori di ricerca, gran parte delle informazioni presenti su Internet non sarebbe facilmente od immediatamente reperibile ed il nuovo mezzo di comunicazione telematica non riscontrerebbe quella facilità di utilizzo che ne ha decretato il successo.

Proprio a causa di Internet, in cui sono presenti un numero pressoché infinito di dati, il motore di ricerca, per controllare appieno le informazioni presenti all'interno dello spazio telematico ed i loro continui aggiornamenti, muta la sua natura: da mero programma per elaboratore, diviene un complesso sistema informatico, composto da elementi *software* e *hardware* che vengono tutti combinatamente impiegati dal soggetto che gestisce il motore di ricerca per consentire all'utente di ottenere i risultati richiesti.

Gli elementi *software* sono ravvisabili nel tradizionale programma per elaboratore che viene attivato per il reperimento delle informazioni, a cui si aggiungono, però, ed è questo il profilo innovativo rispetto al passato, degli agenti *software*, che operano indipendentemente dall'interrogazione di ricerca attivata dall'utente. Il loro compito è quello di scandagliare in modo continuo ed ininterrotto la rete telematica (c.d. attività di « *crawling* ») al fine di trovare dati e informazioni ed i loro aggiornamenti e di memorizzare le informazioni così reperite, anche classificandole, all'interno della memoria digitale di elaboratori elettronici che compongono il sistema informatico che consente il funzionamento del motore di ricerca². In questo modo, anche se un'informazione od un determinato dato non fos-

² Questo tipo di agenti *software* vengono, nel gergo informatico, denominati *spider*, *crawler* od anche *robot* ed hanno la funzione di cercare di visitare il maggior numero di siti *web* catalogandone anche i relativi contenuti e fanno confluire, al termine della loro ricerca, le informazioni raccolte all'interno del database che compongono il sistema informatico. Il tempo che l'agente *software* impiega a visitare il sito *web* per indicizzarlo e trasferire le informazioni all'interno del database è variabile e dipende in larga misura dall'efficacia del *software*, cioè dagli algoritmi selezionati dai programmatori informatici per reperire e classificare i dati ed anche dalla presenza o meno di *meta tags* nelle pagine *web* reperite che agevolano il compito degli agenti *software*. I *meta tags*, come è noto, sono quei codici al-

fanumerici posti all'interno delle istruzioni di programmazione di un sito Internet i quali hanno la funzione di contenere le parole chiave idonee a fornire informazioni sul contenuto delle stesse pagine *web*. I *meta tags* hanno la caratteristica di essere non immediatamente visibili all'utente di Internet, mentre, diversamente essi sono ricercati e prontamente riconosciuti dagli agenti *software* che compongono i motori di ricerca. Per approfondimenti sulle questioni giuridiche che coinvolgono i *meta tags*, sia consentito rimandare a P. SAMMARCO, *Contraffazione di marchio e concorrenza sleale attraverso l'uso di meta tags*, in questa Rivista, 2001, 551 ed anche *Sulla funzione distintiva e promozionale delle denominazioni protette inserite nei meta tags*, in questa Rivista, 2002, 559.

sero più pubblicati (*on-line*) dal loro titolare, il motore di ricerca, sfruttando la base di dati contenuta all'interno della memoria dei propri elaboratori elettronici, riuscirebbe ugualmente a fornire al proprio utente come risultato dell'interrogazione le medesime risorse informative.

Tecnicamente, un agente *software* o agente intelligente è una entità *software* in grado di migrare all'interno di una rete telematica e di interagire con le risorse informative presenti nei nodi visitati³. Da qui se ne deduce che l'agente *software* deve avere un certo grado di autodeterminazione, e ciò sia per le decisioni che deve prendere in modo autonomo, sia per la sua capacità di spostarsi all'interno della rete telematica e sia, infine, per la capacità di memorizzare i risultati informativi ottenuti da ciascun nodo visitato. Una delle caratteristiche principali dell'agente *software* è, dunque, l'autonomia, intesa cioè come la capacità di agire senza l'intervento esterno di esseri umani o di altri agenti⁴.

Proprio per queste loro capacità, gli agenti *software* iniziano ad essere utilizzati nell'ambito del commercio elettronico al fine di agevolare il compito degli utenti della rete nel trovare, nel *mare magnum* informativo, le offerte più confacenti di beni o servizi⁵.

³ Secondo la legislazione statunitense dell'*Uniform Electronic Transaction Act* (UCITA), un « *electronic agent is a computer program or an electronic or other automated means used independently to initiate an action, or to respond to electronic messages or performances, on the person's behalf without review or action by an individual at the time of the action or response to the message or performance* » (sect. 2, 6). Come sostengono T. BARNERS-LEE-M. FISCHETTI, *Weaving the web: the original design and ultimate destiny of the world wide web by its inventor*, San Francisco, 1999, 34, un agente *software* (« *agent* ») è « *a piece of software that runs without direct human control or constant supervision to accomplish goals provided by user. Agents typically collect, filter and process information found on the web, sometimes with the help of other agents* ». Gli agenti *software* sono stati oggetto di attenzione da parte della dottrina giuridica con riferimento alla conclusione del contratto attraverso il loro intervento. Sul tema specifico, cfr. G. FINOCCHIARO, *La conclusione del contratto telematico mediante i « software agents »: un falso problema giuridico?*, in *Contratto e impr.*, 2002, 501; G. SARTOR, *Gli agenti software: nuovi soggetti del cyberdiritto?*, in *Contratto e impr.*, 2002, 465; R.G. PISCITELLI, *Negoziazione in rete e contratti « tra » computer*, in questa *Rivista*, 2002, 1141 ed in parte anche G. PASCUZZI, in *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2002, 136.

⁴ La capacità di autodeterminazione degli agenti intelligenti indubbiamente por-

ta l'interprete verso quelle aree dell'informatica in cui è presente l'intelligenza artificiale, che può essere definita come l'insieme di studi e di tecniche che tendono alla realizzazione di macchine, specialmente calcolatori elettronici, che grazie ai *software* utilizzati, sono in grado di risolvere problemi e di riprodurre attività proprie dell'intelligenza umana. Sull'argomento, la letteratura è vastissima, ma tutto sembra avere origine dagli scritti di A. THURING, *Computing and machinery and intelligence*, in *Mind*, 1950, 59, 433, di J. MCCARTHY (a lui si deve la creazione del termine « *artificial intelligence* » nel 1955, durante la *Dartmouth Conference*, New Hampshire, USA) e di M. MINSKY, cfr. il celebre *Some methods of heuristic programming and artificial intelligence*, London, 1959. L'intelligenza artificiale prevede il compimento delle seguenti attività: l'apprendimento automatico (*machine learning*), la rappresentazione della conoscenza ed il ragionamento automatico, la pianificazione, la cooperazione tra agenti intelligenti, la simulazione del linguaggio naturale (*natural language processing*) e la simulazione della visione e dell'interpretazione delle immagini.

⁵ È, dunque, possibile ricorrere agli agenti *software* per reperire, nell'ambito dello spazio delle reti telematiche interconnesse tra loro, dei dati che, se risultano corrispondenti a quelli desiderati dall'utilizzatore dei suddetti programmi per elaboratore, possono costituire la base per determinare un accordo contrattuale con il soggetto che ha pubblicato i dati o le informazioni reperite. Si pensi, ad esempio, al-

L'uso degli agenti intelligenti è destinato ad essere sempre di più incrementato, dato che Internet, come è noto, è un vastissimo insieme di informazioni in continua crescita e sempre più difficile da classificare. Sino ad una decina di anni fa, per l'utente della rete era abbastanza semplice reperire le informazioni tramite i motori di ricerca, ma, ultimamente, la tecnica di ricerca delle informazioni per parola chiave sta dimostrando la sua inadeguatezza, atteso che essa offre dei risultati informativi troppo ricchi, anche a causa delle numerose polisemie e, dunque, gli agenti intelligenti possono agevolare tali compiti, svolgendo la funzione della ricerca anche in modo autonomo ed asincrono⁶.

2. SULLA RESPONSABILITÀ DEL MOTORE DI RICERCA PER FATTI ILLECITI DI TERZI.

Operata questa breve descrizione sul funzionamento dei motori di ricerca, uno degli aspetti che maggiormente impone una riflessione del giuri-

l'utilità che un agente intelligente può arrecare al suo utilizzatore che ha intenzione di acquistare un determinato bene sulla rete telematica: il *software* ha già inserito al suo interno i requisiti che il bene deve possedere, quali il prezzo, il colore, la forma e le quantità e viaggia all'interno dello spazio telematico per reperire i siti *web* delle ditte del settore di interesse e di ognuna consulterebbe i relativi cataloghi dei prodotti per confrontarne i prezzi e valutare dunque la possibilità di acquisto. L'uso dei *software agents* non viene, tuttavia, limitato all'attività contrattuale, ma esistono forme diverse di tali programmi per elaboratore che possono essere dedicati alla ricerca di mere informazioni sulla rete telematica (c.d. « *news bot* »), o a compiti di censori all'interno di un gruppo di discussione che, autonomamente, cancellano i messaggi a contenuto promozionale o che contengono espressioni sconvenienti (c.d. « *cancel bot* »), o che assumono il ruolo di avversari virtuali per giochi in rete (« *game bot* »).

⁶ Per agevolare l'opera di reperimento delle informazioni su Internet, al di là delle funzioni dei *software agents*, vi sono degli studi che mirano a classificare i dati informativi sul *web*, attraverso quella procedura denominata « *semantic web* », che consiste nell'assegnare a ciascuna informazione presente su Internet un significato ben preciso e definito, consentendo così alle persone ed ai *software* di scovare in modo più efficace le risorse informative cercate; il « *semantic web* », che nasce da un'intuizione di T. BARNERS-LEE-J. HENDLER-O. LASSILA, *The semantic web*, in *Scientific American*, 2001, 35, è un progetto di ricer-

ca che si propone di ridefinire e ristrutturare i dati informativi presenti su Internet, in modo che il loro significato sia accessibile non solo alle persone, ma anche ai programmi informatici (quali sono appunto i motori di ricerca e i *software agents*). Il passo più significativo consiste nell'abbinare a ciascun documento informativo un « *metadato* », cioè un'informazione ulteriore che esprime ciò che c'è da sapere su quel dato. Si tratta di un nuovo modo di rappresentazione della conoscenza che si esprime mediante dei linguaggi di annotazione (*markup languages* o anche detti linguaggi di marcatura; su tale ultimo argomento ed in particolare sulle fonti informative di carattere giuridico, si veda R. BRIGHI, *I linguaggi di marcatura al servizio della produzione normativa: Aspetti teorici e applicativi*, in questa Rivista, 2004, 359 e, più in generale, M. PALMIRANI, *Norma-System*, Bologna, 2000; G. SARTOR, *Linguaggio giuridico e linguaggi di programmazione*, Bologna, 1992; T. MAZZARESE, *Logica deontica e linguaggio giuridico*, Padova, 1989; U. SCARPELLI-P. DI LUCIA, *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994 ed anche C. DOUZINAS-R. WARRINGTON-S. MCVEIGH, *Postmodern jurisprudence. The law of text and the text of law*, London-New York, 1991); e, in questo ambito, le annotazioni servono proprio a rappresentare il significato dei dati annotati. In un siffatto contesto, gli agenti intelligenti, sfrutterebbero l'informazione contenuta nei metadati in quanto di immediata percezione e si vedrebbero di gran lunga agevolati il loro compito di indicizzazione, riducendo così il rischio di errori.

sta riguarda proprio l'attività posta in essere dagli agenti *software*; ebbene, l'attenzione non deve essere tanto rivolta verso l'attività di reperimento e di indicizzazione delle fonti informative presenti su Internet, quanto verso quella temporalmente successiva e relativa al trasferimento di tali dati all'interno della memoria digitale che compone il complesso sistema informatico che governa i motori di ricerca. Infatti, attraverso l'operatività degli agenti *software*, i dati informativi selezionati vengono indicizzati e riprodotti all'interno dei database del sistema informatico, che, pertanto, nella sua memoria digitale, contiene le informazioni pubblicate da terzi sulla rete telematica. Ciò che si produce è quindi una duplicazione delle pagine *web* da parte del sistema informatico che consente il funzionamento del motore di ricerca. E questo risultato determina delle conseguenze giuridiche che non possono essere trascurate, specie nelle ipotesi in cui le informazioni o i dati memorizzati dal sistema informatico siano il risultato di un'attività illecita posta in essere da terzi attraverso le tecnologie informatiche e telematiche; si pensi, ad esempio, a quelle attività consistenti nella riproduzione non autorizzata di opere dell'ingegno o di informazioni protette, o nel loro abusivo impiego nella rete telematica, o di informazioni che ledono i diritti della personalità altrui.

Ebbene, il motore di ricerca, unitariamente considerato, ha la capacità tecnica non solo di reperire ed offrire all'utente le informazioni da questi ricercate quando esse sono pubblicate su Internet, ma anche nell'ipotesi in cui le stesse informazioni sono state rimosse dal sito *web* nel quale risiedevano. Infatti, in quest'ultimo caso, il *software* che governa il motore di ricerca, non reperendo sulla rete telematica le informazioni rimosse, attinge dal complesso di informazioni memorizzate e detenute nei database dei propri sistemi informatici e le pubblica per l'utente rendendole ugualmente visibili. Il risultato, dunque, è una somministrazione da parte del motore di ricerca in favore del suo utente di contenuti informativi riprodotti che possono anche rappresentare un fatto illecito, cioè che ledono i diritti soggettivi di terzi.

Ci si chiede, dunque, se l'erogazione da parte del motore di ricerca di informazioni che riflettono una condotta illecita o che sono state illecitamente pubblicate da terzi su Internet, possa configurare, anch'essa, un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Il quesito può essere risolto facendo riferimento al d.lgs. 70/2003 di recepimento della direttiva CE 31/2000 sul commercio elettronico ed in particolare alla disposizione contenuta nell'art. 15 relativa alla responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea — *caching*. Secondo tale norma, il prestatore di un servizio della società dell'informazione non può essere ritenuto responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione, sostanzialmente, che non modifichi le informazioni trasmesse e che agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dalla rete o che il loro accesso è stato disabilitato a causa del loro carattere illecito⁷.

⁷ Testualmente, l'art. 15, primo comma, del d.lgs. 70/2003 dispone che « nella

prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere,

Dunque, sussiste una previsione normativa che si attaglia alla figura ed all'attività dei motori di ricerca, stabilendo, sostanzialmente, un regime di non responsabilità per questi intermediari che veicolano le informazioni in favore dei loro utenti, purché non siano in qualche misura « coinvolti nell'informazione trasmessa » e non interferiscano con l'uso lecito della tecnologia utilizzata⁸.

3. L'ATTIVITÀ DI CRAWLING DEL MOTORE DI RICERCA E PROFILI DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL DIRITTO STATUNITENSE: IL CASO *PARKER V. GOOGLE*.

Un recente caso giudiziario risolto dalla *United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania* (March 10, 2006) che ha visto *Google*, il più noto motore di ricerca al mondo, accusato di aver posto in essere condotte illecite, offre l'occasione per comparare i principi giuridici propri della responsabilità dell'intermediario di servizi della società dell'informazione affermatasi in Italia per effetto del diritto comunitario con quelli del diritto americano⁹. La questione presentata al Tribunale federale della Pennsylvania può essere così sintetizzata: il motore di ricerca *Google*, a seguito di una precisa interrogazione dell'utente, consentiva di visualizzare parti di un'opera letteraria dello scrittore di nome Gordon Roy Parker, di leggere altresì i commenti critici e non proprio lusinghieri sull'opera espressi dai lettori e indicizzati all'interno di uno spazio telematico denominato *Usenet*¹⁰ ed infine di avere informazioni biografiche sull'autore dell'opera.

su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltramento ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento indicate in modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o disabilitazione ».

⁸ Espressione di G.M. RICCIO, *La re-*

sponsabilità civile degli internet providers, Torino, 2002, 204 ed anche utilizzata da S. SICA, *Le responsabilità civili*, in AA.VV., *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, a cura di E. Tosi, Milano, 2003, 288. Sul tema della responsabilità civile per illeciti commessi su Internet, cfr. l'esauriente lavoro di F. DI CIOMMO, *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003, a cui per completezza si rimanda.

⁹ *Parker v. Google, Inc.*, civil action no. 04-CV-3918 (E.D.Pa. 2006).

¹⁰ *Usenet* è uno spazio telematico dedicato ai forum o gruppi di discussione (c.d. *newsgroup*) ed è la versione più moderna ed articolata del *Bulletin Board System* (BBS); la struttura di *Usenet* è articolata in categorie che circoscrivono i temi di discussione degli utenti. La *District Court for the Northern District of California* ha per prima affrontato il caso (cfr. *Religious Technology Center v. Netcom on-line Communication Services, Inc.*, 907 F. Supp. 1361 (N.D. Cal. 1995)) della pubblicazione non autorizzata nello spazio *Usenet* di brani delle opere letterarie del fondatore di *Scientology* e della eventuale responsabi-

In virtù di questo, l'autore dell'opera letteraria conveniva in giudizio la società che gestisce il noto motore di ricerca lamentando una violazione dei propri diritti d'autore, una subita diffamazione, una violazione della propria *privacy* ed una condotta contraria alla leale concorrenza ai sensi del *Lanham Act*. Tutte le domande venivano rigettate dalla Corte statunitense, la quale affermava la legittimità dell'operato del motore di ricerca.

Per quanto concerne il primo motivo di lamentela, quello relativo alla violazione del diritto d'autore attraverso l'attività di riproduzione temporanea del contenuto informativo (*caching*) e della successiva sua messa a disposizione del pubblico attraverso l'indicizzazione, la Corte, secondo l'orientamento affermatosi in materia, ha ritenuto insussistente la lesione per effetto della mancanza dell'elemento della intenzionalità da parte della società che gestisce il motore di ricerca¹¹. Afferma la Corte che è evidente che le attività di *Google* non costituiscono una violazione diretta (*direct infringement*) e sebbene il *Copyright Act* non richieda espressamente che il soggetto intenzionalmente e direttamente ponga in essere il fatto illecito, è però sempre necessario, ai fini dell'affermazione della responsabilità, che la condotta lesiva sia attuata dal soggetto che in modo significativo contribuisca alla violazione¹²; e, nel ritenere non configurata la lesione, ha tracciato una analogia con i sistemi che forniscono in modo automatizzato del materiale informativo ai loro utilizzatori, rimanendo comunque indifferenti al contenuto del materiale stesso, alla stregua di una ordinaria macchina fotocopiatrice messa a disposizione del pubblico: « il solo fatto che il sistema incidentalmente faccia delle copie temporanee di un'opera non determina che il *provider* abbia effettuato delle copie; per tale ragione, la Corte ritiene che l'attività del *provider* che ha realizzato un sistema informatico, che automaticamente ed uniformemente crea copie temporanee di tutti i dati con cui viene in contatto, non è dissimile da quella del proprietario di una fotocopiatrice messa a disposizione del pubblico per le copie »¹³. E, in questa rappresentazione, producendo il sistema informatico delle copie indicizzate senza l'intervento umano, viene meno il necessario requisito della intenzionalità¹⁴.

Di estremo interesse è il richiamo operato dalla Corte sul *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) e in particolare sulle previsioni emanate dal Congresso nel 1998 denominate *The Online Copyright Infringement Liability Limitation Act* (OCILLA) — contenute nel Titolo II del DMCA — che hanno tracciato un porto sicuro (*safe harbor*) per gli Internet pro-

tà del *provider* e, nell'affermare la liceità dell'operato di quest'ultimo, descrive tecnicamente ed in modo esaustivo il funzionamento di *Usenet*.

¹¹ È ricorrente il principio secondo il quale « a plaintiff must show volitional conduct on the part of the defendant in order to support a finding of direct copyright infringement ».

¹² Cfr. *CoStar Group, Inc. v. LoopNet, Inc.*, 373 F.3d 544, 549 (4th Cir. 2004).

¹³ Si legge testualmente: « the mere fact that the ISP's system incidentally makes temporary copies of plaintiffs' works

does not mean the ISP has caused the copying. The court believes that the ISP's act of designing or implementing a system that automatically and uniformly creates temporary copies of all data sent through it is not unlike that of the owner of a copying machine who lets the public make copies with it ».

¹⁴ Afferma la Corte che « when an ISP automatically and temporarily stores data without human intervention so that the system can operate and transmit data to its users, the necessary element of volition is missing ».

viders, cioè che, in altri termini, circoscrivono il confine della responsabilità da violazione del *copyright*. Secondo queste linee guida, viene esclusa la responsabilità del *provider* per la violazione del diritto d'autore nei casi di: i) trasmissioni digitali transitorie (*transitory digital network communications*); ii) memorizzazione temporanea delle informazioni (*system caching*); iii) memorizzazione delle informazioni su sistemi o reti sotto il controllo dell'utente (*information residing on systems or networks at the direction of users*); iv) strumenti di localizzazione o ricerca delle informazioni (*information location tools*)¹⁵. Non avendo l'attore potuto dimostrare l'effettivo e diretto coinvolgimento di *Google* nelle violazioni del diritto d'autore, alla luce di tali principi, la domanda veniva rigettata.

Merita tuttavia di essere menzionato, più in dettaglio, il percorso argomentativo seguito dalla Corte statunitense per affermare la legittimità della automatica memorizzazione temporanea delle informazioni risidenti su Internet (*automatic caching of web pages*) compiuta dai motori di ricerca. La Corte, richiamando ancora *The Online Copyright Infringement Liability Limitation Act* (OCILLA), in particolare il 17 U.S.C. § 512 b), ha affermato la liceità dell'operato del motore di ricerca *Google* per l'assenza di un contributo umano diretto, essendo l'attività in questione essenzialmente svolta in modo automatizzato¹⁶; infatti, la citata previsione normativa esclude la responsabilità del *provider* per violazione del *copyright* nei casi in cui le informazioni siano state immesse su Internet da soggetto diverso dal *provider* stesso e l'attività di memorizzazione venga effettuata in modo automatizzato al solo fine di mettere le informazioni a disposizione degli utenti che fruiscono delle risorse del sistema informatico¹⁷.

Si tratta della conferma di un principio già affermatosi nella giurisprudenza americana che, sempre con *Google*, aveva dichiarato la legittimità della sua attività di *caching* (nel recente caso *Field v. Google, Inc.*, No. CV-S-04-0413, D. Nev. Jan. 19, 2006)¹⁸. Peraltro, in questo ultimo rapor-

¹⁵ Sul tema, cfr. il caso *Ellison v. Robertson*, 357 F.3d 1072, 1076-77 (9th Cir. 2004).

¹⁶ Principio, peraltro, già affermato sin dal caso *Sega Enters. Ltd v. Maphia*, 948 F. Supp. 923, 931-32 (N.D. Cal. 1996).

¹⁷ La Section § 512 b) denominata *System caching* dell'*Online Copyright Infringement Liability Limitation Act* (OCILLA) prevede testualmente che « *a service provider shall not be liable for monetary relief (...) for infringement of copyright by reason of the intermediate and temporary storage of material on a system or network controlled or operated by or for the service provider in a case which: a) the material is made available online by a person other than the service provider; b) the material is transmitted from the person described in subparagraph a) through the system or network to a person other than the person described in subparagraph a) at the direction of that other person; and c) the storage is carried out through an automatic technical process for the purpose of making the material available to users of the system or network who, after the material is transmitted as described in subparagraph b), request access to the material from the person described in subparagraph a), if the conditions set forth in paragraph (2) are met* ».

¹⁸ Peraltro, la sentenza, oltre a descrivere in modo dettagliato come tecnicamente si esplica l'attività di *caching*, ne afferma anche la sua straordinaria importanza, sottolineando come in Internet una pagina *web* possa nel tempo non essere più accessibile per una serie di ragioni, quali, ad esempio, per problemi tecnici di trasmissione, per intervenuta censura, o perché molti utenti tentano contemporaneamente di accedere allo stesso contenuto informativo, o perché la pagina *web* è stata rimossa dal luogo in cui si trovava. In questi casi, senza la memorizzazione *caching* dei dati da parte del motore di ricerca, l'utente della rete non potrebbe accedere ai contenuti informativi richiesti.

tato caso, a differenza della sentenza *Parker v. Google*, la Corte distrettuale del Nevada, nell'affermare la liceità dell'attività di riproduzione temporanea (*caching*) di opere protette, ha ritenuto che con la pubblicazione su Internet dell'opera (o di parti di essa) il suo autore avesse realizzato una condotta interpretabile come volontà di accordare ai fruitori del *web* una licenza implicita non esclusiva¹⁹. Si legge nella motivazione di questo ultimo menzionato provvedimento che il consenso all'uso dell'opera protetta richiede generalmente che esso sia manifestato non verbalmente, ma che lo si possa altresì ricavare da un comportamento tacito o silente, quando il titolare del diritto d'autore sa dell'utilizzo e lo incoraggia²⁰; ciò perché il consenso rilasciato nella forma di mera autorizzazione o permesso, od anche nella mancanza di obiezioni o contestazioni, equivale ad una licenza non esclusiva²¹. Ed il giudice ha tratto tale convinzione dal fatto che il titolare dei diritti di autore che ha pubblicato la propria opera su Internet non avesse inserito all'interno dei *meta tags* relativi alle pagine *web* dell'opera protetta, l'istruzione o il comando convenzionale « *no-archive* » che inibisce ai motori di ricerca di effettuare l'attività di *caching* delle pagine *web* reperite dai propri agenti *software*²².

Peraltro, anche in virtù di tali rilievi, nella sentenza di cui trattasi, la Corte ha affermato l'inesistenza della violazione del *copyright* anche in considerazione del *fair use* del materiale protetto reso disponibile da *Google*²³. L'attività di *caching* che consente la visualizzazione di opere protette, secondo la Corte, infatti aggiungerebbe qualcosa di nuovo che non interferisce con l'opera stessa, ma che migliorerebbe l'accesso per gli utenti nel reperire le informazioni su Internet²⁴, dato che la riproduzione cosiddetta « *cache* » non tende a sostituirsi alle originarie pagine *web* immesse dal titolare dei contenuti informativi²⁵.

¹⁹ In generale, sulla qualificazione della condotta tacita come consenso (implicito) all'uso di un'opera protetta da *copyright*, cfr. il caso *Quinn v. City of Detroit*, 23 F. Supp. 2d 741, 749 (E.D. Mich. 1998); principio, peraltro, affermatosi già da decenni nella giurisprudenza americana, cfr. il caso *De Forest Radio Tel. & Tel. Co. v. United States*, 273 U.S. 236, 241 (1927) secondo cui « *an implied license can be found where the copyright holder engages in conduct from which the other party may properly infer that the owner consents to his use* ».

²⁰ Testualmente, « *consent to use the copyrighted work need not be manifested verbally and may be inferred based on silence where the copyright holder knows of the use and encourages it* ».

²¹ È questo il principio espresso anche nel caso *Keane Dealer Servs., Inc. v. Harts*, 968 F. Supp. 944, 947 (S.D.N.Y. 1997): « *consent given in the form of mere permission or lack of objection is also equivalent to a nonexclusive license* ».

²² Si tratta di un linguaggio convenzionale contenuto in un protocollo larga-

mente utilizzato nella programmazione delle pagine *web* denominato *Robots Exclusion Protocol*, che prevede la creazione di appositi *file* riconoscibili dagli agenti *software* dei motori di ricerca che inibiscono a questi ultimi l'indicizzazione dei contenuti informativi reperiti.

²³ Il *fair use*, ai sensi del *Copyright Act* 17 U.S.C. § 107, non determina la violazione del *copyright* di un'opera protetta; esso, come è noto, consente l'utilizzo di un'opera senza il consenso del titolare dei diritti: « *creates a limited privilege in those other than the owner of a copyright to use the copyrighted material in a reasonable manner without the owner's consent* », cfr. *Fisher v. Dees*, 794 F.2d 432, 435 (9th Cir. 1986) ed anche *Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc.*, 109 F.3d 1394, 1399 (9th Cir. 1997).

²⁴ Lo stesso concetto anche in *Kelly v. Arriba Soft Corp.*, 336 F.3d 811, 817 (9th Cir. 2003).

²⁵ In altri termini, secondo la Corte, proprio il fatto che i titolari delle pagine *web* consentono la funzionalità della attività di *caching* attuata dai motori di ricerca,

Né, passando nuovamente al caso Parker, la Corte ha ritenuto che *Google* potesse essere a conoscenza della violazione del *copyright* compiuta da terzi, attuando una condotta che contribuisse in qualche modo alla realizzazione dell'illecito²⁶. Difetterebbero, infatti, la prova della effettiva consapevolezza da parte della società che gestisce il motore di ricerca dell'attività illecita compiuta dai suoi utenti ed anche la dimostrazione della concreta e diretta volontà di *Google* di contribuire alla violazione. Né, inoltre, è possibile, secondo la Corte statunitense, affermare la responsabilità di *Google* per *vicarious copyright infringement*, cioè come un rappresentante del soggetto che compie direttamente l'illecito o come un suo incaricato, perché mancherebbe la possibilità per il motore di ricerca di controllare la condotta illecita perpetrata e non si ravviserebbe altresì un suo interesse patrimoniale nell'abusivo sfruttamento dell'opera protetta²⁷.

Anche l'ipotesi della diffamazione, così come quella della lesione della *privacy*, stante l'operatività del *Communications Decency Act* (CDA), 47 U.S.C. § 230, è stata ritenuta insussistente dalla Corte²⁸; lo scopo di tale previsione normativa è quello di evitare di assimilare la figura del fornitore di servizi automatizzati (*provider*) alla posizione dell'editore²⁹.

A *Google*, inoltre, veniva contestata dall'attore anche la violazione del 15 U.S.C. § 1125 (a)(1)(A) che tutela il marchio d'impresa (*trademark infringement*) ed in particolare sanziona la falsa designazione circa l'origine del bene contrassegnato dal marchio, apposto nel caso in esame sull'opera letteraria riprodotta dal motore di ricerca in favore dei suoi utenti. Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, si ha la violazione di cui trattasi quando viene generata confusione per il consumatore o per l'u-

significa che essi non intendono le copie *cache* delle loro pagine *web* un qualcosa che le sostituisca; si legge testualmente: «*the fact that the owners of billions of web pages choose to permit these links to remain is further evidence that they do not view Google's cache as a substitute for their own pages*».

²⁶ Secondo il principio espresso più volte dalla giurisprudenza statunitense, colui che con consapevolezza dell'attività lesiva di *copyright* compiuta da un terzo, contribuisca in qualche modo alla realizzazione di tale illecito, ne risponde in concorso: «*one who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another may be liable as a contributory copyright infringer*», così *Ellison v. Robertson*, 357 F.3d 1072, 1076-77 (9th Cir. 2004) ed anche *Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artist Mgmt. Inc.*, 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).

²⁷ Perché possa fondarsi una responsabilità per *vicarious copyright infringement*, occorre infatti la presenza di due elementi: «*i) the right and the ability to supervise the infringing conduct; ii) an obvious and direct financial interest in*

the exploitation of copyright materials»; cfr. *Shapiro, Bernstein & Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304 (2d Cir. 1963).

²⁸ Secondo la summenzionata norma, nessun *provider* od utente di un servizio elettronico interattivo può essere considerato come un editore o come l'autore materiale di una dichiarazione resa da un altro soggetto fornitore di contenuti: «*no provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider*».

²⁹ Questo principio lo si riscontra nel caso *Green v. Am. Online (AOL), Inc.*, 318 F.3d 465, 471 (3d Cir. 2003); la conseguenza è che gli Internet *provider* di servizi automatizzati sono esenti dalla responsabilità per la pubblicazione di informazioni false o diffamatorie o lesive dell'altrui *privacy*, secondo un regime che si differenzia da quello per la stampa, la televisione e la radio, cfr. il caso *Carafano v. Metro-splash.com, Inc.*, 339 F. 3d 1119, 1122 (9th Cir. 2003) ed anche *Ben Ezra, Weinstein, & Co. v. Am. Online (AOL), Inc.*, 206 F. 3d 980, 986 (10th Cir. 2000) e *Zeran v. Am. Online (AOL), Inc.*, 129 F.3d 327 (4th Cir. 1997).

tente con riguardo all'origine dei beni o dei servizi offerti³⁰. Anche per questa ipotesi delittuosa, la Corte ha ritenuto la insussistenza della violazione e ciò in base alla fondamentale circostanza secondo la quale *Google* non avrebbe in alcun modo partecipato alla creazione di un sito *web* in cui compariva il marchio registrato contestato. Nella decisione si legge infatti che la partecipazione di *Google* in attività meramente collegate alla contraffazione non è una condotta sufficiente per affermare la responsabilità anche del motore di ricerca³¹; occorrerebbe, invece, una condotta attiva volontariamente improntata alla commissione della contraffazione³².

4. ATTIVITÀ INFORMATIVA DEI MOTORI DI RICERCA E TUTELA DELLA PERSONA.

I motori di ricerca, come già accennato, sono lo strumento più efficace per reperire informazioni sulla rete telematica, che, come è noto, si compone di raccolte elettroniche di informazioni, rappresentate dagli innumerevoli siti *web*, dalle banche di dati ad accesso pubblico ed ora anche dai *blog*. Tutti i dati informativi presenti su Internet, anche quelli riferiti alle persone, possono essere classificati e catalogati e sono così offerti dai motori di ricerca all'utente della rete telematica, che ha così la possibilità di conoscere qualsiasi informazione o dato rilevante di un individuo. La particolarità di Internet, infatti, garantisce all'informazione la sua costante accessibilità e completa conoscenza da parte dell'utente che, avvalendosi della straordinaria potenza dei motori di ricerca, è in grado di attingere con estrema facilità al complesso di dati personali riferiti a qualunque soggetto. Ciò che si produce, in definitiva, è fenomeno di trasparenza non solo individuale, ma collettiva, in base al quale, ciascuno può conoscere informazioni relative a ciascun altro. Vengono meno gli schermi protettivi non del singolo individuo, ma di tutti e vengono frustrati i principi di pertinenza e di essenzialità che hanno orientato l'interprete nel decidere sulla legittimità della diffusione delle informazioni personali. Caduto il baluardo dell'essenzialità, della finalità e della pertinenza dell'informazione,

³⁰ *Original Appalachian Artworks, Inc. v. Toy Loft, Inc.*, 684 F.2d 821, 831 (11th Cir. 1982); *Fisons Horticulture, Inc. v. Vigoro Indus., Inc.*, 30 F. 3d 466, 473 (3d Cir. 1994).

³¹ Significativa è infatti l'espressione letterale: «*participation in activities merely related to the infringing acts is not enough*».

³² Si tratta, però, di un principio non del tutto pacifico nella giurisprudenza americana, atteso che nel caso *Century 21 Real Estate Corp. v. R.M. Post, Inc.*, 8 U.S.P.Q. 2d 1614 (N.D. Ill. 1998), veniva affermata la responsabilità dell'editore delle pagine gialle per aver stampato e pubblicato nelle inserzioni pubblicitarie un marchio contraffatto. In ogni caso, secondo la dottrina statunitense, cfr. A. JACO-

VER, *I want my MP3! Creating a legal and practical scheme to combat copyright infringement on peer-to-peer Internet applications*, in 90 *Geo. L.J.* 2207, 2242 n. 197 (2002), il motore di ricerca non sarebbe uno strumento per la contraffazione in quanto non collegherebbe direttamente l'utente verso un *file* dal contenuto illecito, ma invece ad un sito *web* che pubblica il *file* dal contenuto illecito, essendoci, dunque, tra le due ipotesi rappresentate, un passaggio ulteriore. Sulla inesistenza della responsabilità del motore di ricerca nelle violazioni del diritto d'autore o dei diritti sui segni distintivi, cfr. anche H.S. PADAWER, *Google this: search engine results weave a web for trademark infringement actions on the Internet*, in *Wash. Univ. Law*, 81, 1099 (2003).

l'intera collettività nulla può per arginare la tecnologia e riaffermare un principio selettivo nella comunicazione delle informazioni. Anche l'interesse pubblico alla conoscenza del dato informativo, che costituiva uno dei criteri per affermare la legittimità della sua diffusione, viene svuotato fino a divenire mero mito.

La vita di ciascun individuo, almeno nei suoi tratti più significativi, si può ripercorrere attraverso lo schermo di un computer ed il rischio concreto è che ci si avvii verso la società del controllo totale, in cui si completa la trasformazione del cittadino in «uomo di vetro»³³.

Ma la massa di informazioni sull'individuo che sono presenti su Internet, molte delle quali anche prive del requisito di obiettività, completezza o addirittura di verità, può facilmente determinare una deformazione della proiezione esterna della personalità del soggetto. Quest'ultimo, attraverso la consultazione pubblica dei propri dati, si può trovare rappresentato in un modo inesatto o non conforme al vero, perché viene travisato il proprio patrimonio culturale, etico, morale e politico in senso lato³⁴. Peraltro, è indubbio che l'identità personale non può essere uguale alla somma delle informazioni che ci riguardano, cioè all'insieme delle singole tracce che abbiamo lasciato nella nostra vita di cui Internet ne registra la presenza, ma, invece, è qualcosa di diverso, di più complesso che abbraccia anche altri dati che possono essere sfuggiti alle grandi raccolte elettroniche di informazioni, o che sono stati inseriti secondo una logica personale o parziale, o, perfino, che non sono disponibili al pubblico³⁵.

Tuttavia, non appena i dati informativi deformanti la personalità dell'individuo sono entrati nel circuito planetario dei motori di ricerca, diventa estremamente arduo per l'interessato poter riaffermare la sua vera personalità, o per lo meno quella che crede di possedere. È pur vero che è garantito persino dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea il «diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni e di determinare le modalità di costruzione della propria sfera privata» (art. 8), ma se, da un lato, l'interessato può agire direttamente sulla fonte informativa originaria delle informazioni che lo riguardano, chiedendo ad esempio la loro rimozione, il loro blocco o trasformazione in forma anonima all'interno di un determinato archivio informatico pre-

³³ L'espressione è di S. RODOTÀ, recentemente coniata nel suo *La vita e le regole*, Milano, 2006, 113, il quale sottolinea anche come ogni pretesa di intimità, di riservatezza o di segretezza diventa un indizio dal quale si deduce che quella persona ha qualcosa da nascondere, finendo per essere inclusa nella cerchia dei «cattivi» cittadini.

³⁴ Per approfondimenti sul diritto all'identità personale, su tutti, cfr. G. PINO, *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, Bologna, 2003 e V. ZENOVICH, *Identità personale*, in *Digesto civ.*, vol. IX, Torino, 1993, 294.

³⁵ Se abbracciamo la definizione che A. GAMBARO, in *Ancora in tema di falsa lu-*

ce agli occhi del pubblico, in *Quadrimestre*, 1988, 313, dà del diritto all'identità personale come «riflesso soggettivo di tutte le opinioni che gli altri hanno di un determinato individuo», inteso come dato relazionale che si colloca ontologicamente nel circuito informativo di una società comunicante, allora, per avere una esatta, realistica e completa rappresentazione dell'identità personale di un individuo, occorrerebbe che i motori di ricerca offrissero all'utente un collegamento sicuro e stabile verso ognuna delle risorse informative che contengono riferimenti all'interessato; sarebbe questo, dunque, l'unico modo per presentare l'individuo oggetto della ricerca nella sua integrale complessità.

sente su Internet, dall'altro, difficilmente potrà impedire ai motori di ricerca di offrire all'utente i medesimi dati contestati, che possono essere forniti grazie alle potenzialità dell'attività di *caching*.

E se c'è chi³⁶, come unico rimedio, vede la creazione di un ulteriore sito *web* al quale affidare il complesso dei dati e delle informazioni che riflettono la vera e completa identità da contrapporre a quella frammentaria o stravolta apparsa al pubblico per mezzo dei motori di ricerca, va osservato che tale soluzione incontra pur sempre un doppio limite: da una parte, la raccolta informativa immessa dall'interessato rappresenta solamente una delle fonti di dati raggiunte dai motori di ricerca che si aggiunge alle altre preesistenti assai più numerose, dall'altra, la funzione dell'autorevolezza e dell'obiettività viene meno — o, per lo meno, è attenuata — proprio perché l'origine dei dati promana dal soggetto cui si riferiscono.

Ma l'operatività dei motori di ricerca non produce solamente una proiezione esterna della personalità dell'individuo priva di organicità, ma rende Internet un luogo in cui gli accadimenti, con il passare del tempo, non perdono mai la definizione dei loro contorni: essendoci sempre la possibilità di conoscere le vicende personali e collettive, il passato non passa mai³⁷. Non è possibile per l'individuo riappropriarsi del proprio passato per custodirlo dalle ingerenze degli altri e ciò vale sia per le informazioni di tipo personale e sia per quelle relative alla propria vita economica. Se per gli accadimenti sorti prima dell'avvento di Internet, all'individuo poteva riconoscersi l'esistenza di un diritto a rientrare nell'anonimato e a non vedere rievocate sue vicende personali tragiche o disdicevoli³⁸, con l'esistenza dei motori di ricerca ogni informazione è sempre eternamente pubblica ed accessibile ed il decorso del tempo viene neutralizzato dalla tecnologia ed esso non è più in grado di incidere sull'attualità della notizia. E le conseguenze sul piano socio-giuridico sono pregiudizievoli: il diritto di riappropriarsi del proprio passato appare svuotato di ogni significato, atteso che non esiste più l'oblio; mentre, la costante ed incessante pubblicazione della notizia (per lo più disonorevole) avvenuta nel lontano passato, non tenendo conto delle modifiche della personalità e dell'identità personale dell'individuo intervenute nel corso del tempo, è in grado di gettare

³⁶ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., 68.

³⁷ S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., 64, con acutezza, parla di Internet come il luogo dove nulla si perde o viene dimenticato.

³⁸ Sul diritto all'oblio come interesse di un soggetto ad essere dimenticato per quelle vicende passate che lo avevano visto protagonista per lo più negativamente o in modo drammatico, cfr. T.A. AULETTA, *Il diritto alla riservatezza e droit à l'oubli*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di G. Alpa-M. Bessone-L. Boneschi-G. Caiazza, Napoli, 1983, 129; G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 801; G. NAPOLITANO, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*, in questa *Rivista*, 1996, 427; S. MOREL-

LI, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione*. (A proposito del c.d. « diritto all'oblio »), in *Giust. civ.*, 1997, II, 515; A. SAVINI, *Diritto all'oblio e diritto alla storia*, in *Dir. aut.*, 1997, 381; L. CRIPPA, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, I, 1990; G. CASSANO, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza*, in *Dir. fam.*, 1998, 84; P. LAGHEZZA, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*, in *Foro it.*, 1998, I, 1835. La configurazione giurisprudenziale del diritto all'oblio si deve per lo più alle corti francesi, Trib. gr. Inst. Seine, 4 ottobre 1965, in *Sem. juridique*, 1966, 14482, con nota di G. LYON-CAEN e App. Paris, 15 marzo 1967, in *Sem. juridique*, 1967, 15107.

una *false light in public eyes*, cioè di rappresentare e riproporre costantemente la stessa immagine antica, talvolta non più esistente perché riabilitata. Dunque anche il diritto a non essere giudicati fuori contesto, collegato al diritto al segreto del disonore³⁹, con la potenza dei motori di ricerca, sembra ineseguibile e privo del suo contenuto. Non appare configurabile, infatti, riconoscere all'individuo un diritto di cancellare la storia od indelebilmente il proprio passato e questo anche perché la sua vita indissolubilmente si intreccia con quella degli altri e non è possibile unilateralmente recidere questi legami.

Per attenuare questa visione nichilista, non potendo obiettivamente intervenire sulle informazioni di natura personale per le ragioni sopra esposte, si potrebbe idealmente porre un limite temporale alla pubblicazione delle informazioni legate esclusivamente all'attività economica del soggetto, quali, ad esempio, i dati relativi a dichiarazioni di fallimento, a protesti, a sanzioni amministrative, a multe, alla solidità finanziaria e così via⁴⁰. Proprio in questo senso, il Garante per la protezione dei dati personali, con una decisione del 10 novembre 2004, in *Bollettino* n. 55, 2004, ha riconosciuto all'impresa ricorrente il diritto all'oblio sulla pubblicazione da parte dei motori di ricerca di dati pregiudizievoli (quali il divieto di diffusione di messaggi promozionali ingannevoli e la relativa sanzione comminati dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato) una volta che siano state perseguite le finalità alla base del trattamento dei dati (art. 11, comma 1, lett. e), del d.lgs. 196/2003); ciò in quanto, osserva il Garante, «*decorsi determinati periodi, la diffusione istantanea e cumulativa su siti web di un gran numero di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato può comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e legittimi interessi quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite*».

E, seguendo questo tracciato, la questione si sposterà tutta nella determinazione dell'arco temporale necessario per il raggiungimento delle finalità poste alla base della decisione pregiudizievole per l'interessato, laddove si scontreranno orientamenti più punitivi con quelli meno rigorosi. E la quantificazione del lasso di tempo occorrente per sanare la situazione giuridica lesa sarà il frutto di una scelta della politica del diritto, che dovrà mediare gli interessi pubblicistici con quelli del singolo.

³⁹ Efficace formulazione proposta dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 13 maggio 1958 n. 1563.

⁴⁰ Questa prospettata soluzione sarebbe in piena armonia con la *ratio* presente nelle disposizioni normative che vietano la continua pubblicazione dei dati personali pregiudizievoli nel registro dei

protesti e nella centrale rischi; persegue la stessa finalità anche il *Fair Credit Reporting Act* regolante la circolazione delle informazioni commerciali negli Stati Uniti d'America che pone il divieto di pubblicare i dati relativi ad un fallimento decorsi quattordici anni dalla sua dichiarazione.